

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 6257 Anno 2020**

**Presidente: ANDREAZZA GASTONE**

**Relatore: MENGONI ENRICO**

**Data Udiienza: 04/12/2019**

## **SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
(OMISSIS), nata a (OMISSIS) avverso l'ordinanza del 18/2/2019 della Corte di  
appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 18/2/2019, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza avanzata da (OMISSIS) e volta ad ottenere la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione emesso con riguardo ad una sentenza della stessa Corte di merito a data 28/4/1999, irrevocabile il 15/6/1999.

2. Propone ricorso per cassazione l'istante, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 34, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 2011, n. 106. La Corte di appello avrebbe erroneamente disapplicato e non considerato la licenza edilizia n. 89 del 30/12/1976 e la concessione edilizia in sanatoria n. 5 del 16/3/2006, relative all'immobile in oggetto, e non avrebbe valutato che il torrino-scala di cui all'ordinanza costituirebbe volume tecnico, privo di autonomia funzionale e non abitabile, necessario al riparo ed allo smonto della scala sul terrazzo, oltre che ad alloggiare e contenere il serbatoio di riserva per l'acqua ed i quadri elettrici. Ne consegue che le istanze di condono edilizio a suo tempo presentate potrebbero, allo stato, trovare accoglimento, non risultando motivi ostativi; con la precisazione conclusiva, peraltro, che il medesimo torrino potrebbe oggi esser realizzato anche mediante SCIA, pur in sanatoria, non determinando aumento volumetrico e carico urbanistico.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; le considerazioni espresse nell'atto, invero, appaiono all'evidenza fattuali, del tutto ipotetiche e prive di un effettivo confronto con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che, pertanto, merita integrale conferma.

4. La Corte di appello, respinta l'eccezione di prescrizione dell'ordine di demolizione (argomento non più coltivato dalla ricorrente), ha infatti innanzitutto sottolineato che: a) la (OMISSIS) era stata condannata per l'abusiva realizzazione di due rampanti di scala in cemento armato e correlativo torrino di 20 mq, presso l'abitazione sita in Crispano; b) era stata presentata domanda di condono edilizio in data 9/12/2004, con allegato versamento; c) il Comune citato aveva negato il rilascio di permesso di costruire in sanatoria per le opere indicate, tanto che - con memoria e relazione tecnica del 13/11/2017 - la stessa ricorrente aveva comunicato la volontà di procedere in proprio alla demolizione degli abusi.

5. Di seguito, il Collegio di merito ha richiamato il costante e condiviso indirizzo in forza del quale in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (per tutte, Sez. 3, n. 47263 del 25/9/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, n. 9145 del 1/7/2015, Manna, Rv. 266763). Orbene, proprio all'esito di questa verifica la Corte di appello ha concluso che - allo stato - mancava un atto amministrativo in sanatoria e che non ne era prevedibile la sua emissione, anche alla luce della già menzionata determinazione negativa del Comune di (OMISSIS) in tema di condono edilizio e della successiva istanza, presentata ancora dalla ricorrente, di provvedere in proprio alla demolizione.

6. Tanto premesso, l'impugnazione qui in esame trascura del tutto tali argomenti, non dedicando loro alcun passaggio, e si limita ad una considerazione di puro merito, quindi irricevibile da questa Corte, secondo la quale il torrino costituirebbe in realtà un volume tecnico e, pertanto, sarebbe escluso dal novero degli illeciti edilizi, come da giurisprudenza amministrativa ampiamente riportata. Un argomento fattuale, si ribadisce, e con il quale - in modo non consentito - si tende ad assegnare allo stesso bene un carattere diverso da quello riconosciuto da una sentenza ormai irrevocabile; un argomento, peraltro, dal quale la (OMISSIS) fa anche discendere una considerazione meramente ipotetica, pertanto inammissibile, secondo cui le domande di condono edilizio presentate ed ancora pendenti dovrebbero oramai poter trovare positivo esito ("Possono essere rilasciate senza motivi ostativi"), attesa, per l'appunto, la natura di volume tecnico dell'abuso realizzato, che non determinerebbe aumento volumetrico e carico urbanistico. Quel che, tuttavia, è stato escluso con pronuncia ormai coperto da giudicato.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019